

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO A' SENSI ART. 7 L.R. 32/90

SOMMARIO

Art.1 Finalità del servizio	pag.3
Art.2 Diritto di accesso al servizio	pag.3
Art.3 Carta dei Servizi	pag.3
Art.4 Ricettività della struttura	pag.3
Art.5 Comitato di Partecipazione	pag.3
Art.6 Attribuzioni del Comitato di Partecipazione dell'asilo nido	pag.4
Art.7 Assemblea dei genitori	pag 4
Art.8 Organizzazione e funzionamento	pag.4
Art.9 I Pasti	pag.5
Art.10 Ammissioni e Dimissioni	pag.5
Art.11 Graduatoria di ammissioni e criteri	pag.6
Art.12 L'I.S.E.E. e la determinazione delle rette di frequenza	pag.7
Art.13 Servizi integrativi	pag.7
Art.14 norme finali	pag.7

Art. 1

Finalità del servizio

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico ed ha la finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione, nel quadro di una politica dei diritti della prima infanzia.

Il servizio, rivolto a tutti i bambini da 3 mesi fino ai tre anni, senza discriminazione alcuna, si propone come qualificato supporto alla famiglia per agevolare anche l'accesso della donna al lavoro e per promuovere una nuova cultura dell'infanzia.

Il Comune di Pescantina, nel preciso intendimento di offrire sempre migliori servizi alla comunità ha istituito il servizio asilo nido ed approva il seguente regolamento che ne disciplina la gestione con il concorso dello Stato e della Regione, ai sensi della legge statale n. 1044 del 6 dicembre 1971 e della legge regionale n. 32 del 23 aprile 1990.

Art. 2

Diritto di accesso al servizio

Chiunque, senza discriminazione di sorta, ha diritto di accedere al servizio asilo nido, struttura educativo – assistenziale che tende a realizzare il pieno sviluppo psico – fisico e relazionale dei bambini fino ai tre anni di età e che si propone come qualificato supporto alla famiglia che ne ha necessità e le assicura, in piena collaborazione, un adeguato sostegno.

Art. 3

Carta dei Servizi

Il servizio di asilo nido comunale si avvale della Carta dei servizi quale strumento che fissa i principi e i criteri per l'erogazione del servizio stesso, ne stabilisce i livelli qualitativi (standard) da rispettare e indica precisi riferimenti per le segnalazioni da parte degli utenti.

Rappresenta dunque un impegno concreto per l'erogatore del servizio verso il raggiungimento di precisi obiettivi di gestione e verso la riqualificazione dei rapporti con l'utenza.

La Carta dei servizi è infine uno strumento di programmazione dinamico, suscettibile di aggiornamenti e variazioni conseguenti a mutamenti normativi, gestionale ecc., che si possono verificare.

Art. 4

Ricettività della struttura

La capienza massima di ciascun asilo nido è definita secondo i parametri della normativa regionale.

La capienza effettiva è fissata tenendo conto dell'andamento delle domande di iscrizione, dell'organizzazione del servizio, di eventuali esigenze di carattere eccezionale. Il servizio asilo nido garantisce il diritto all'inserimento di bambini con bisogni speciali.

L'amministrazione Comunale, si avvale della possibilità di cui all'art. 8 – comma 2 – della Legge Regionale 32/1990 aumentando del 20% (venti per cento) il numero delle ammissioni rispetto ai posti effettivamente attivati.

L'amministrazione e il funzionamento del servizio asilo nido sono curati dal Comune di Pescantina con la collaborazione di un apposito Comitato di Partecipazione composto e nominato in conformità all'art. 4 del presente regolamento.

Art.5

Comitato di Partecipazione

Nell'amministrazione del servizio asilo nido il Comune di Pescantina si avvale della collaborazione di un apposito Comitato di Partecipazione, che dura in carica due anni, nominato dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 32/1990.

Il Comitato di Partecipazione è composto da:

- a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
- b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista d'attesa, ove esistente;
- c) un rappresentante del personale del servizio asilo nido, con funzioni educative, indicato dall'assemblea del personale;
- d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio, designato in apposita riunione convocata dal Sindaco;
- e) un rappresentante designato dal soggetto gestore.

Il Comitato di Partecipazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente fra i rappresentanti di cui alla lettera "a" e "b" del comma 2, con l'esclusione del rappresentante dei genitori dei bambini in lista d'attesa.

Il Comitato si riunisce ordinariamente su disposizione del Presidente presso la sede dell'asilo, e si può riunire in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta a trimestre presso la sede dell'asilo, e si può riunire in via straordinaria in qualsiasi momento, per disposizione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può convocare consulenti, esperti od operatori nei vari settori che interessano la vita dell'infanzia. Le partecipazioni a titolo oneroso devono essere preventivamente finanziate. Il Sindaco o suo delegato, può partecipare alle riunioni del Comitato a titolo consultivo.

Parimenti, può partecipare, a titolo consultivo il coordinatore.

Le riunioni del Comitato di Partecipazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive può costituire motivo di decadenza dalla nomina, che va dichiarata dallo stesso Comitato con apposita deliberazione e comunicata all'organo competente alla surroga.

Qualora il numero legale previsto al comma precedente non venga raggiunto per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale può dichiarare decaduto il Comitato di Gestione e provvedere al suo rinnovo.

Sarà cura del Comitato redigere apposito verbale delle riunioni ed esporlo in luogo aperto al pubblico, preferibilmente presso il servizio asilo nido, per una durata di dieci giorni.

Le dimissioni dei membri del Comitato sono presentate al Consiglio Comunale che li ha nominati.

Tutti i membri del Comitato, tranne quelli dichiarati decaduti, restano in carica fintantoché il Consiglio Comunale non avrà provveduto alla loro surroga, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Le convocazioni, per la partecipazione alle riunioni del Comitato, dovranno pervenire alle persone interessate almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

Art. 6

Attribuzioni del Comitato di partecipazione dell'asilo nido

Il Comitato di partecipazione esprime pareri e formula proposte facoltative e non vincolanti inerenti gli argomenti attinenti all'asilo nido.

In particolare spetta al Comitato di partecipazione:

- a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte atte a migliorare il servizio;
- b) formulare proposte e suggerimenti sull'elaborazione degli indirizzi educativi e organizzativi del Comune in materia di asilo nido
- c) esprimere parere sulle domande di ammissione all'asilo nido, già formulate, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento qualora le domande non siano tutte ammissibili;
- d) promuovere incontri rivolti alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- e) raccogliere le osservazioni, i suggerimenti e i reclami scritti inerenti il funzionamento dell'asilo nido per formulare le conseguenti proposte all'Amministrazione comunale
- f) verificare l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi approvati dall'Amministrazione comunale.
- g) proporre criteri per la determinazione delle rette e l'attribuzione dei punteggi connessi ai criteri di ammissione.

Art.7

Assemblea dei genitori

Il Comune assicura la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

Il Comune garantisce la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuove la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate nell'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini ammessi e viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori.

All'occorrenza potranno essere invitati il personale del nido e consulenti esterni.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

Il servizio di asilo nido funziona, di norma, dal lunedì al venerdì in orario compreso tra la fascia che va indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Può essere attivato un prolungamento dell'orario fino alle ore 17.30.

Il prolungamento o la riduzione d'orario sono stabiliti dalla Giunta in accordo con il soggetto gestore e il Comitato di partecipazione.

I genitori, di norma, saranno presenti al nido per le attività che lo prevedono e per il periodo di ambientamento dei bambini nuovi ammessi, con tempi e modi concordati con l'educatore di riferimento.

L'Asilo Nido osserverà un periodo di chiusura a Natale ed a Pasqua ed un altro periodo durante l'estate che verrà stabilito dal servizio comunale competente in accordo con il soggetto gestore.

Il calendario verrà comunicato ai genitori entro il mese di ottobre per l'anno educativo in corso.

Art. 9

I pasti

I pasti e le relative tabelle dietetiche sono fissati dall'ULSS competente per territorio e dal Coordinatore, sentito il Comitato di Partecipazione.

Diete particolari potranno essere somministrate su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini, per esigenze cliniche comprovate e convalidate dai competenti organi ULSS.

Dovranno essere garantiti alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

Alimenti particolari, non previsti dalle tabelle dietetiche, saranno forniti a cura del genitore, previo consenso del Coordinatore.

Art.10

Ammissioni e Dimissioni

Possono essere ammessi al servizio asilo nido i bambini di età superiore ai tre mesi ed inferiore ai tre anni.

Per particolari situazioni di bambini con bisogni speciali è consentita l'eventuale permanenza al nido anche dopo il terzo anno di età.

Quando i bambini frequentanti il servizio asilo nido compiono il terzo anno di età entro il periodo per il quale può essere ammessa l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia, secondo la vigente normativa, è lasciata facoltà ai genitori di scegliere se dimettere il figlio o fargli continuare la frequenza al nido fino al periodo di chiusura estiva.

Tale scelta va comunicata, per iscritto, al Servizio Comunale competente entro 1 mese dalla data di inserimento alla scuola dell'infanzia.

L'Amministrazione Comunale stabilisce ogni anno le modalità ed il termine entro cui devono essere presentate le domande di iscrizione al servizio asilo nido.

All'atto di ammissione il bambino deve essere in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

Tutti i bambini già frequentanti vengono automaticamente ammessi all'anno scolastico successivo, previo rinnovo dell'iscrizione da parte dei genitori e salvo diverse comunicazioni da parte degli stessi.

La "graduatoria di ammissione" sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune e presso il servizio asilo nido, in un luogo aperto al pubblico.

All'atto di ammissione, l'esercente la patria potestà deve versare la quota di iscrizione, che viene determinata ed aggiornata annualmente dalla Giunta e recepita nell'ambito della Manovra Tariffaria dal Consiglio Comunale, in fase di approvazione del bilancio.

In caso contrario, l'ammissione è revocata di pieno diritto. Tale quota non verrà restituita in nessun caso.

Le ammissioni avvengono dal 1° settembre secondo un calendario definito.

Eventuali casi particolari possono essere direttamente immessi nella "graduatoria di ammissione" in qualsiasi periodo dell'anno, previa documentata relazione del servizio sociale del Comune di Pescantina, tenuto comunque conto della disponibilità dei posti.

Nel caso in cui venisse esaurita, nel corso dell'anno educativo, la graduatoria di ammissione approvata e risultassero posti liberi, sarà possibile accedere al servizio presentando domanda fuori termine del bando annuale approvato dalla Giunta Comunale. Le ammissioni in questo caso terranno conto dei posti liberi autorizzati e dell'attività pedagogica in corso di svolgimento.

I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono dimessi d'ufficio in occasione della chiusura estiva del servizio.

Sono motivo di dimissioni anticipate:

a) l'assenza per oltre 30 giorni consecutivi, non dovuta a ricoveri ospedalieri oppure a malattie certificate e al periodo di ferie e concordate con la famiglia;

b) il mancato versamento, non concordato, della retta fissata;

c) la scarsa frequenza del bambino, non dovuta a cause di forza maggiore.

Per "dimissioni" si intende l'interruzione definitiva del servizio.

In caso di trasferimento del nucleo familiare ad altro Comune, dopo l'entrata al nido del bambino, questi potrà continuare la frequenza, presso il servizio, per tutto l'anno educativo.

Dalla data di cambio di residenza la retta applicata sarà dello stesso importo previsto per i non residenti.

Nel caso in cui i genitori decidessero, per cause varie, di rinunciare alla frequenza, dovranno darne avviso scritto entro la fine del mese precedente alla cessazione (esempio: cessazione frequenza 20 aprile; il preavviso va dato entro il 31 marzo, vanno pagate le rette di marzo e aprile; nel caso di preavviso dato successivamente, ma entro aprile, dovrà essere pagata anche la retta di maggio).

La mancata comunicazione del preavviso comporta l'obbligo del pagamento della mensilità in cui si verifica la cessazione e di quella successiva alla cessazione stessa.

Art. 11

Graduatoria di ammissione e criteri

Per "graduatoria di ammissione" si intende l'elenco dei bambini nuovi iscritti.

La graduatoria viene effettuata dando precedenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Pescantina.

Possono presentare domanda anche le mamme in stato di gravidanza dichiarando la data presunta del parto.

La graduatoria viene approvata con atto dirigenziale con i punteggi fissati nelle seguenti tabelle, è unica per il servizio asilo nido e trova applicazione nelle strutture a ciò destinate:

N.	CRITERIO	PUNTI
1	Disabilità psicofisica bimbo certificata	Priorità
2	Grave situazione di disagio sociale certificata dal servizio sociale	Priorità
3	Nucleo in cui è presente un solo genitore: • per vedovanza o riconosciuto da 1 solo genitore • per separazione legale e divorzio	10 5
4	Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 66%	5
5	Per ciascun genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro superiore a 18 ore settimanali	5
6	Per ciascun genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro fino a 18 ore settimanali	4
7	Per ciascun genitore lavoratore autonomo	4
8	Per ciascun genitore studente in regolare corso di studio e non lavoratore	4
9	Per ogni ulteriore figlio in età prescolare	2
10	Per ogni fratello gemello – che presenta istanza di iscrizione-	4

La somma del punteggio, ottenuto applicando i criteri della tabella di cui sopra, verrà moltiplicata per il corrispondente fattore determinato in rapporto alle fasce ISEE di cui alla successiva tabella.

Tabella fattori in base all'ISEE

ISEE DA euro	A euro	FATTORE
0,00	6.000,00	1,00
6.000,01	9.000,00	0,95
9.000,01	12.000,00	0,90
12.000,01	15.000,00	0,85
15.000,01	19.000,00	0,80
19.000,01	24.000,00	0,75
Oltre 24.000,00 o chi non presenta ISEE		0,70

Nel caso si verificasse parità di punteggio la precedenza verrà data al bambino con età minore. Qualora le domande non siano tutte ammissibili, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, è facoltà del Comitato di Partecipazione esprimere parere sulle domande di ammissione all'asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti del presente regolamento.

Art. 12

L'I.S.E.E. e la determinazione delle rette di frequenza

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di consentire l'accesso ai servizi a domanda individuale a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione economica. Tale obiettivo, per poter essere raggiunto, richiede una diversa misura della capacità del nucleo familiare a corrispondere la tariffa di accesso, in modo da poter graduare le agevolazioni in funzione dell'effettivo fabbisogno.

La tariffa, o retta mensile di frequenza, è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio, parte del quale rimane a carico del Comune.

Le rette mensili di frequenza del servizio asilo nido vengono quindi applicate in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del bambino, valutata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE), così come definito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il bimbo/a al momento della domanda dovesse ancora nascere, verrà elaborato un ISEE Prestazione riferito al nucleo con l'aggiunta del neonato per quanto riguarda il coefficiente della scala di equivalenza.

Nel caso in cui i genitori del bimbo/a per il quale si chiede l'iscrizione non risultino né sposati né residenti nello stesso nucleo, ma hanno entrambi riconosciuto il bambino, verrà elaborato un ISEE Prestazione che terrà conto del nucleo come fosse unico, in modo simile al principio dell'attrazione, previsto dal D.L. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, per coppie sposate che risultano residenti separatamente.

Le rette sono stabilite con parametri di riferimento determinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della situazione socio-economica, nell'ambito della Manovra Tariffaria in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione e recepiti dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio.

Art. 13

Servizi integrativi

Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere organizzati, presso le strutture esistenti, servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.

Il Comune di Pescantina si riserva di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, anche nella prospettiva di sperimentare nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie.

Art. 14

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia.